



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 18 del 30/04/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'INTEGRAZIONE ALLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO-ASSISTENZIALI.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **trenta** del mese di **aprile** alle ore **18:30**, nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello iniziale risultano:

1	CONTINI GIANCARLO	Presente	8	MARCHESI MARZIA	Presente
2	GUARESCHI ELISA	Presente	9	DELENDATI LOREDANA	Presente
3	LEONI GIANARTURO	Assente	10	CONCARI LUCA	Assente
4	CAPELLI STEFANO	Presente	11	CAROSINO STEFANO	Assente
5	BRIGATI NICOLAS GIANNI	Assente	12	CONCARINI CLARISSA	Assente
6	PIZZELLI ANDREA	Presente	13	GAMBAZZA MARIA GIOVANNA	Presente
7	MEDIOLI GIACOMO	Presente			

Totale Presenti: n. 8

Totale Assenti: n. 5

Partecipa all'adunanza Il Vice Segretario, Stellati Dott.ssa Elena, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Giancarlo Contini assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Si procede alla trattazione dell'ex punto n.7) dell'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare, divenuto punto n. 2) dello stesso, per inversione dell'ordine del giorno, così come proposto dal Sindaco ed approvato all'unanimità dal Consesso Consiliare ad inizio di seduta.

Con l'ulteriore presenza del Consigliere Concari, entrato alle ore 18,50, sono presenti in aula, rispetto all'appello iniziale, n. 9 Consiglieri.

OGGETTO:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'INTEGRAZIONE ALLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO-ASSISTENZIALI.
-----------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito l'intervento del Funzionario Comunale, Dr.ssa Roberta Curtarelli che, nella propria qualità di Responsabile dei Servizi alla Persona, illustra dal punto di vista tecnico, il contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto, come da verbale di seduta registrato su apposito supporto informatico, ai sensi dell'art. 10, c. 12 dello Statuto Comunale;

Uditi, in proposito, i commenti e le osservazioni del Consigliere Gambazza intervenuto alla discussione, nonché l'intervento dell'Assessore ai Servizi Sociali, Sig.ra Guareschi, come da verbale di seduta registrato su apposito supporto informatico, ai sensi dell'art. 10, c. 12 dello Statuto Comunale;

Premesso che la Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" attribuisce ai comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini;

Tenuto conto in particolare che la Legge sopra citata prevede:

- all'art. 6, comma 4, che *"per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica"*;
- all'art. 22, comma 2, lettera g), gli *"interventi per le persone anziane per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio"*;
- all'art. 25 che *ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla medesima legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni del D. Lgs. 109/1998 come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130"*;

Considerato che il Decreto Legge n. 95 del 06.07.2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 135 del 07.08.2012 ha disciplinato l'abrogazione del D. Lgs. 109/1998 e che la verifica della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate (ISEE) è ora normata dal DPCM 05/12/2013, N. 159 come successivamente modificato ed integrato con D.L. 29/03/2016, N. 42 convertito con modificazioni dalla Legge 26/05/2016, n. 89;

Considerato che il Comitato di Distretto ha espresso la volontà di uniformare all'interno dei vari Comuni le modalità di accesso ai servizi e agli interventi economici a favore di persone non abbienti ricoverate in strutture residenziali, recependo nel contempo la normativa in materia di ISEE;

Vista la bozza di Regolamento per l'integrazione alle rette di ricovero in strutture residenziali socio-assistenziali, nel testo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che nella definizione dello strumento regolamentare sono stati assunti a riferimento i seguenti principi interpretativi assunti dalla dottrina e dalla giurisprudenza:

- il diritto alimentare (diritto agli alimenti disciplinato dagli articoli 433 e 438 del Codice Civile) è un diritto personalissimo ed indisponibile, al quale possa dare esecuzione il solo titolare del diritto alimentare, con la conseguenza che nessuno si possa sostituire al titolare per l'esercizio di tale diritto.
Pertanto all'Ente pubblico non può attribuirsi la facoltà di cui all'art. 438, primo comma del Codice civile nei confronti dei soggetti tenuti a prestare gli alimenti, cioè non può sostituirsi alla persona priva di mezzi economici per richiedere sostegno economico ai congiunti tenuti agli alimenti;
- le famiglie sono chiamate a fornire il loro contributo alle spese di funzionamento del sistema assistenziale, quando questo s'invera in prestazioni in ambienti protetti. La previsione di una compartecipazione ai costi delle prestazioni di tipo residenziale, da parte dei familiari, può costituire un incentivo indiretto che contribuisce a favorire la permanenza del disabile presso il nucleo familiare, come espressione di un dovere di solidarietà che, prima ancora che sulla collettività, grava anzitutto sui prossimi congiunti (Consiglio di Stato - Sentenza 838/2016)

Rilevato che la proposta del testo regolamentare ha ricevuto l'approvazione del Comitato di Distretto;

Dato atto che il Regolamento approvato con la presente sostituisce integralmente il testo regolamentare previgente, approvato con deliberazione CC n. 64 del 28/11/2003;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267e s.m.;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m. il seguente parere:

- favorevole, da parte della Dott.ssa Roberta Curtarelli, Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, Cultura e Turismo, in ordine alla regolarità tecnica;
- favorevole, da parte della Dott.ssa Elena Stellati, Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese, ai sensi di legge da n. 9 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa, il "REGOLAMENTO PER L'INTEGRAZIONE ALLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO-ASSISTENZIALI", che si compone di n. 14 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) DI DARE ATTO che il Regolamento approvato con la presente sostituisce integralmente il testo regolamentare previgente, approvato con deliberazione CC n. 64 del 28/11/2003;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.;

CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese, ai sensi di legge da n. 9 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Giancarlo Contini

Il Vice Segretario
Stellati Dott.ssa Elena

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio N° 18 del 30/04/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 13/05/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

REGOLAMENTO PER L'INTEGRAZIONE ALLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO-ASSISTENZIALI.

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il regolamento definisce i criteri e le modalità per la determinazione di interventi di sostegno economico a carico del Comune o Ente delegato, finalizzati alla copertura delle rette applicate dagli Enti gestori di strutture residenziali, con lo scopo di assicurare l'idoneo intervento di assistenza e tutela, come previsto dall'art. 6 comma 4 della legge 328/2000: "Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica", in relazione alle disponibilità di bilancio.

Articolo 2 - FINALITÀ DELL'INTEGRAZIONE E TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE

Le finalità del servizio disciplinato dal presente Regolamento sono:

1. garantire alle persone non autosufficienti o a rischio non-autosufficienza, la fruizione di servizi adeguati ai propri bisogni assistenziali
2. assicurare il sostegno economico agli individui e alla loro rete familiare di sostegno che si trovano in difficoltà nel pagamento delle rette di degenza in strutture residenziali;

La prestazione economica per il pagamento della retta di ricovero in strutture residenziali ad integrazione delle risorse economiche della persona assistita viene erogata sotto forma di pagamento diretto alla struttura ospitante.

Articolo 3 – REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA COMUNALE

Sono ammessi all'intervento di natura economica, previa presentazione della domanda:

- a) coloro che risiedono nel Comune (escluse le residenze acquisite all'interno delle strutture residenziali del territorio comunale)
- b) l'anziano di età pari o superiore a 65 anni
- c) l'adulto affetto da patologie equiparabili a quelle geriatriche come da valutazione dell'Unità di Valutazione Geriatrica (UVG)

e qualora sussistano le seguenti condizioni:

1. che siano stati valutati dalla Commissione UVG non autosufficienti o per i quali sia stata attestata, dai competenti Servizi Sociali, l'impossibilità di permanere nel proprio ambiente di vita;
2. che abbiano fatto richiesta di ingresso o siano già inseriti presso una struttura residenziale, pubblica o privata autorizzata al funzionamento (quest'ultima solo se non più onerosa di quella pubblica o, comunque valutata adeguata in relazione al progetto assistenziale);

3. che siano in possesso di certificazione relativa all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m. e i. per le prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, di valore non superiore ad € 39.000,00, così definito ed aggiornato in relazione agli indirizzi assunti a livello distrettuale; in caso di effettiva impossibilità ad acquisire la certificazione ISEE per prestazioni socio-sanitarie residenziali, il Comune procederà comunque ad eseguire l'istruttoria ai fini dell'ammissibilità al contributo, avvalendosi dell'ISEE ordinario o socio-sanitario;
4. che sottoscrivano l'impegno all'istituzione di un'ipoteca volontaria, come meglio specificata all'art. 8, qualora ne sussistano le condizioni.

Articolo 4 – DEFINIZIONE DELLA QUOTA DI CONTRIBUZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DA PARTE DELL'ASSISTITO

I richiedenti l'intervento economico comunale hanno l'obbligo, trattandosi di servizi con totale presa in carico e cura della persona, di contribuire al pagamento della retta attraverso:

- a) l'intero introito netto delle proprie pensioni e di eventuali ulteriori benefici economici in godimento documentati nonché eventuali altri redditi da patrimonio mobiliare, ad eccezione di una quota mensile per le spese personali, nell'importo definito nel successivo articolo 6;
- b) l'utilizzo del patrimonio mobiliare (fino all'esaurimento dell'intera disponibilità), come attestato al momento della presentazione della domanda;
- c) i proventi derivanti da affitti dei beni immobili, nel caso in cui la proprietà del beneficiario sia concessa in locazione.

Nel caso in cui il beneficiario, in applicazione dell'art. 2740 C.C., durante il periodo di inserimento in struttura, percepisca redditi o risorse ulteriori o comunque sia variata la sua condizione economica, il beneficiario stesso, o il tutore/curatore/amministratore di sostegno, è tenuto a comunicare entro 30 giorni la variazione della condizione economica ai competenti Servizi Sociali.

Tale comunicazione comporta una revisione della prestazione economica dall'avvenuta variazione, nonché il recupero delle somme anticipate dal Comune.

Articolo 5 - CONTRIBUTO A TITOLO DI ANTICIPAZIONE

In applicazione dell'art 2740 del C.C, in relazione al quale "il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri", il contributo ad integrazione della retta deve essere considerato "a titolo di anticipazione" e pertanto soggetto a restituzione, nei seguenti casi:

- a) in attesa del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non ancora percepita e subordinatamente alla sottoscrizione di atto formale di impegno alla restituzione del relativo importo;
- b) nel caso in cui il beneficiario sia proprietario di beni immobili o goda di usufrutto; in questo caso è necessaria l'iscrizione di ipoteca in favore del Comune su tali beni, come indicato al precedente art 4;
- c) nelle more della nomina dell'Amministratore di sostegno.

Articolo 6 - QUOTA PER SPESE PERSONALI E DI NECESSITA'

E' riconosciuta all'ospite della struttura di ricovero residenziale di tipo assistenziale una quota mensile destinata a sostenere le spese personali.

La predetta quota è definita di norma nella misura di € 60,00 mensili, e può essere oggetto di revisione da parte del Comitato di Distretto e successivo recepimento da parte della Giunta comunale.

E' consentito derogare all'importo predetto qualora ricorrano eventuali diverse esigenze, idoneamente documentate e sottoposte a valutazione sociale.

Nel caso in cui il beneficiario, durante il periodo di inserimento in struttura, debba far fronte a spese straordinarie necessarie alla tutela della persona, che non trovano copertura nella somma di cui sopra, il beneficiario stesso, o il tutore/curatore/amministratore di sostegno, può richiedere l'erogazione di un congruo contributo economico a sostegno di tali spese. La richiesta dovrà essere corredata da idonea documentazione, che sarà valutata dai Servizi competenti ai fini della concessione del contributo economico.

Art. 7 – ENTITÀ DELL'INTEGRAZIONE ECONOMICA

L'importo della prestazione economica viene calcolata come differenza tra la retta della struttura di riferimento e la quota di contribuzione a carico dell'assistito.

Alla quota di contribuzione, come determinata in applicazione del precedente art.4, qualora ne ricorrano le condizioni, viene inoltre:

- a) detratta l'eventuale quota a disposizione del coniuge e figli a carico del beneficiario, fino al raggiungimento della quota pari alla pensione minima INPS;
- b) sommata la quota forfettaria che il familiare, o il beneficiario di eventuale donazione di beni mobili e immobili nei tre anni precedenti, si impegnano a mettere a disposizione per integrare le risorse dell'assistito.

Art. 8 – ISTITUZIONE DI IPOTECA VOLONTARIA

Ai fini dell'erogazione della quota di cui al precedente articolo e qualora ne sussistano le condizioni, il beneficiario è tenuto a costituire, a favore del Comune, ipoteca volontaria sui beni o diritti di cui all'art. 2810 del C.C e seguenti.

Si specifica che valore dell'ipoteca deve essere calcolato in base all'entità della prestazione economica, di cui al presente Regolamento, rapportato all'attesa di vita media del beneficiario ed al valore del bene immobile nella disponibilità del medesimo.

Qualora il valore dell'ipoteca divenga insufficiente a coprire il credito nel frattempo maturato a favore dell'Amministrazione comunale o sopraggiunga il termine di cui all'art. 2847 del codice civile, il beneficiario, o chi per esso, deve provvedere alla rinnovazione della stessa ai sensi del citato art. 2847 e seguenti del Codice Civile.

A seguito dell'avvenuto versamento al Comune dell'intera somma dovuta, l'Amministrazione comunale rilascerà la liberatoria necessaria alla cancellazione dell'ipoteca.

Gli oneri derivanti dall'iscrizione, dalla rinnovazione e dalla cancellazione dell'ipoteca sono a carico del beneficiario.

Art. 8 – PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

La richiesta di integrazione viene presentata all'Assistente Sociale responsabile del caso, su apposito modulo (unitamente alla documentazione prevista dal presente regolamento), di norma contestualmente alla richiesta di inserimento in struttura.

Il firmatario della richiesta può essere:

- il beneficiario
- i famigliari e/o conviventi
- il tutore/curatore/amministratore di sostegno

L'istruttoria può essere attivata d'ufficio dall'Assistente Sociale, con specifica motivazione.

Il provvedimento di concessione o diniego dell'intervento economico è adottato dal Responsabile del Servizio competente, su proposta dell'Ufficio Servizi Sociali, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

La mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta, in qualunque fase dell'istruttoria, sospende i termini di risposta. In caso di domande che presentano particolare complessità o della necessita di reperire documentazione integrativa, il termine viene prorogato di ulteriori 30 giorni, previa comunicazione al richiedente.

Al termine dell'istruttoria verrà trasmessa comunicazione dell'esito del procedimento al richiedente e alla struttura ospitante.

Il diritto ad usufruire del contributo decorre dal primo giorno di inserimento in struttura. Nel caso in cui il beneficiario sia già inserito in struttura, il contributo decorre di norma dal giorno di presentazione della richiesta di integrazione, salvo eccezioni autorizzate dal Responsabile del Servizio su richiesta motivata dell'Assistente Sociale.

Art. 9 – RICOVERI D'EMERGENZA

Ogni qualvolta si renda necessario provvedere ad inserimento in struttura protetta per motivi di urgenza ed improrogabilità, come attestato dai competenti Servizi Sociali, dell'intervento e si configuri la necessità di un concorso economico da parte del Comune, l'istruttoria utile all'erogazione del beneficio di integrazione retta sarà evasa ex-post e con validità retroattiva.

Art. 10 - CONTROLLI

I Servizi competenti sono tenuti ad effettuare adeguate forme di controllo in ordine alla veridicità di quanto dichiarato anche avvalendosi di soggetti esterni all'Amministrazione comunale e/o richiedendo ulteriore presentazione della documentazione ritenuta necessaria, utile a dimostrare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato.

Nel caso di errori materiali di modesta entità, che non comportino la perdita o revoca di agevolazioni, i Servizi competenti invitano il richiedente a presentare una dichiarazione in variazione.

Negli altri casi, fatta salva l'attivazione delle procedure di legge per false dichiarazioni, i Servizi competenti provvedono alla revoca delle agevolazioni ed al recupero dei benefici indebitamente percepiti.

Art. 11 – DEROGHE

Eventuali deroghe alle disposizioni di cui al presente regolamento possono essere effettuate solo nel caso in cui sia indispensabile garantire, nell'immediatezza, l'assistenza al beneficiario.

Tale deroga avviene sulla base di proposta motivata da parte dell'assistente sociale responsabile del caso e successivamente autorizzata dal responsabile del Servizio competente.

Art. 12 – MODULISTICA

Si allega al presente regolamento uno schema tipo del "Modulo di domanda del contributo integrativo".

Il Responsabile del servizio competente potrà apportare eventuali sostanziali modifiche, rettifiche e/o integrazioni al citato modulo tramite apposita determinazione, di concerto con i Responsabili dei servizi competenti appartenenti al Distretto.

Art. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali di cui l'Amministrazione comunale viene in possesso in ragione dei procedimenti relativi all'erogazione delle prestazioni di cui al presente Regolamento avviene nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.).

Art. 14 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Il presente regolamento entrerà in vigore al termine dell'iter di pubblicazione all'albo pretorio telematico comunale.

Ogni disposizione in contrasto con il presente regolamento viene implicitamente abrogata.

Allegati:

- **"Modulo di domanda del contributo ad integrazione della retta di ricovero"**



COMUNE DI BUSSETO

**RICHIESTA DI CONTRIBUTO
PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA DI DEGENZA
presso istituto socio- assistenziale residenziale**

__I__ sottoscritt__ _____

nat__ a _____ il _____

residente in _____ prov. _____

Via _____

C.F. _____ Tel.: _____

email _____

in qualità di _____

Richiede

la concessione di un contributo per il pagamento della retta di degenza A FAVORE DI :

SE STESSO

SIG./RA _____

nat__ a _____ il _____

residente in _____ prov. _____

Via _____ Tel.: _____

C.F. _____

ospite presso _____

con sede a _____

dal giorno _____

A tal fine,
1) DICHIARA:

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE

NOME E COGNOME	GRADO DI PARENTELA	EVENTUALE DISABILITA'	DOMICILIO

Note: _____

FAMILIARI NON CONVIVENTI

NOME E COGNOME	GRADO DI PARENTELA	TELEFONO / EMAIL	RESIDENZA

Note: _____

PERSONE DI RIFERIMENTO

NOME E COGNOME	GRADO DI RELAZIONE	TELEFONO / EMAIL	RESIDENZA

Note: _____

TUTORE/CURATORE/AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Nome e Cognome _____

residente a _____ Via _____

Tel.: _____

Email / PEC _____

Decreto di nomina n. _____ del _____

2) ALLEGA la seguente documentazione del beneficiario:

– **Copia Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) / ISEE** (ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m. e i.):

Ordinario (se NON in possesso di invalidità civile)

Sociosanitario (se in possesso di invalidità civile)

Sociosanitario residenze (se in possesso di invalidità civile e in presenza di figli non conviventi)

– Copia del **verbale di invalidità civile**, oppure:

della domanda di presentazione dell'invalidità civile

della lettera di convocazione alla visita per invalidità civile

(prevista/effettuata il _____)

– Copia della documentazione attestante le **entrate economiche ed il patrimonio mobiliare**:

- ObisM
- Importi di benefici non ricompresi nell'ISEE
- Eventuali pensioni e benefici da paesi esteri
- Saldo del conto corrente bancario / libretto di deposito, al momento della presentazione della domanda
- Giacenza media e saldo del conto corrente relativi agli ultimi 3 anni
- Documentazione attestante eventuali vendite di beni immobili effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta di integrazione;
- Copia della propria carta d'identità
- Copia della carta d'identità del beneficiario (se non coincidente)

(eventuale) Copia del verbale di nomina dell'Amministratore di Sostegno / Tutore / Curatore

3) SI IMPEGNA A (segnare con una crocetta le opzioni di interesse):

Comunicare all'Ufficio Servizi Sociali ogni variazione riguardante la propria situazione familiare, economica e patrimoniale, entro 30 giorni dall'evento.

Restituire l'eventuale importo anticipato dal Comune, al ricevimento degli arretrati di benefici economici riconosciuti anche successivamente alla presente domanda.

Presentare domanda di invalidità civile entro 15 giorni dalla presente domanda.

Presentare istanza di nomina di Amministratore di Sostegno entro 30 giorni dalla presente domanda.

Costituire ipoteca volontaria, di cui all'art. 8 del Regolamento, e presentarne copia all'Ufficio Servizi Sociali.

Restituire l'eventuale importo anticipato dal Comune in assenza di istituzione di ipoteca volontaria, di cui all'art. 8 del Regolamento, sui beni immobili di proprietà del beneficiario.

Il sottoscritto, inoltre, dichiara

- c) di aver preso visione del Regolamento contenente i criteri per il riconoscimento a carico del Comune delle rette di degenza in favore di persone non abbienti in strutture residenziali (Del. Cons. n. _____ del _____).
- d) di essere consapevole delle responsabilità penali a suo carico, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 relativo a falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'art. 71 D.P.R. n. 445/2000, e che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decade dal diritto ai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R., fatte salve, in ogni caso, le sanzioni penali previste dall'art. 76;
- e) di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, effettuati da parte della Guardia di Finanza c/o gli Istituti di Credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e succ. mod.; che potranno inoltre essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata, attraverso i dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze;
- f) di essere a conoscenza che il Comune, in sede di istruttoria, potrà esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali ed esonera il Comune da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
- g) di essere consapevole che il trattamento dei propri dati viene svolto dal Comune, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 196/2003 e s.m. e i. (in materia di trattamento e protezione dei dati personali).

_____ , lì _____

(firma per esteso)

Segue informativa sul trattamento dei dati personali.



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'INTEGRAZIONE ALLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO-ASSISTENZIALI.

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

Busseto, li 16/04/2019

Roberta Curtarelli / INFOCERT SPA



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 269/2000)

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'INTEGRAZIONE ALLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO-ASSISTENZIALI.

Per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.

Busseto, li 23/04/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Elena Stellati / INFOCERT SPA



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

**Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 18
DEL 30/04/2019**

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'INTEGRAZIONE ALLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO-ASSISTENZIALI.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto

visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

viene pubblicata nell'Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 13/05/2019 al 28/05/2019

Busseto, li 13/05/2019

L' addetto

Stefania Macchidani / INFOCERT SPA